

CIRCOLARE N° 11 DEL 26/04/2022

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DECRETO ENERGIA: NOVITÀ FISCALI	
<p>Nella seduta del 21 aprile 2022, il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 17/2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Di seguito le principali misure fiscali.</p> <p>Sono differiti dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 i termini per gli adempimenti connessi alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Si tratta, in particolare, della redazione e del giuramento della perizia di stima nonché del versamento, in unica soluzione o come prima rata in caso di pagamento frazionato, dell'imposta sostitutiva, con applicazione dell'aliquota del 14%.</p> <p>L'articolo 29-bis, modificando l'articolo 121 del DL n. 34/2020, consente una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi. In particolare, si prevede che, con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.</p> <p>Si proroga fino al 15 ottobre 2022, per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, la scadenza per trasmettere all'Agenzia delle entrate le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.</p> <p>Per gli altri contribuenti resta confermato il termine del 29 aprile 2022, stabilito dal decreto Sostegni-ter (art. 10-quater, D.L. n. 4/2022).</p> <p>Viene modificata la disciplina del bonus pubblicità, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 50/20217, eliminando dal 2023 dal perimetro di applicazione del credito di imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. In particolare, si prevede che, a decorrere dall'anno 2023, il credito di imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore</p>	<p>Rivalutazione quote e terreni (art. 29)</p> <p>Cessione bonus edilizi (art. 29-bis)</p> <p>Comunicazione delle opzioni di cessioni o sconto del credito (art. 29-ter)</p> <p>Bonus pubblicità (art. 25-bis)</p>

incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno.	
---	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani